

Covid-19

# Agevolato il rafforzamento patrimoniale delle imprese



 STUDIO VALENTI ASSOCIATO

Novara - via Dolores Bello 3  
Milano - p.zza Castello 24

Giugno 2020

[studio@studiovalentiassociato.com](mailto:studio@studiovalentiassociato.com)  
[www.studiovalentiassociato.com](http://www.studiovalentiassociato.com)

## Agevolato il rafforzamento patrimoniale delle imprese

*Il Decreto "Rilancio" interviene per favorire una maggiore patrimonializzazione delle imprese. I conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di società di capitali e cooperative, permettono di avere un credito d'imposta del 20%. Il conferimento "agevolabile" è massimo di 2 milioni di euro e alcune delle caratteristiche richieste per accedere al credito d'imposta sono i ricavi superiori a 5 milioni di euro, la loro riduzione per effetto dell'emergenza sanitaria.*

### Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Nelle società di capitali (s.p.a., s.a.p.a, s.r.l. anche semplificate) e nelle società cooperative con sede legale e amministrativa in Italia, è previsto un credito d'imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale.

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta sull'IRPEF o una deduzione sull'IRES, a seconda del soggetto, calcolata sul conferimento in denaro effettuato nel capitale sociale di una o più società, attraverso un aumento di capitale sociale.

L'importo massimo del conferimento su cui è possibile calcolare, e dunque ottenere, il credito di imposta non può superare 2 milioni di euro.

È previsto che non potrà essere effettuata la distribuzione di riserve fino a tutto il 2023, onde evitare la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'ammontare detratto oltre agli interessi legali.

L'agevolazione fiscale:

- riguarda solo i nuovi conferimenti, senza effetto retroattivo;
- può arrivare ad un massimo di 400 mila euro;
- può essere utilizzata anche in compensazione, senza limiti di tempo.

Le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate, non possono beneficiare del credito d'imposta.

Il Decreto prevede le seguenti caratteristiche che le imprese devono avere per poter accedere al credito di imposta:

1. ricavi del 2019 compresi tra i 5 milioni e i 50 milioni di euro;
2. che abbiano subito una riduzione dei ricavi, derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
3. che effettuando, alla data di entrata in vigore del Decreto e fino alla fine del 2020, un aumento di capitale a pagamento, interamente versato.

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

È possibile, inoltre, avere uno sconto fiscale fino al 30%, per le imprese oggetto della ricapitalizzazione che si trovino ad avere nel bilancio dell'esercizio 2020, perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto.

### Condizioni per accedere all'agevolazione

Per poter accedere a tali agevolazioni è necessario che le imprese rispettino le seguenti condizioni, oltre a quelle indicate precedentemente:

- non devono rientrare, al termine del 2019, tra le imprese in difficoltà secondo le definizioni Ue;
- siano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;

- siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro;
- della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non siano una delle società che hanno ricevuto, senza aver successivamente rimborsato o non depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovino nelle condizioni ostative indicate nel Decreto n. 159/2011 (Codice antimafia);
- non vi deve essere stata negli ultimi 5 anni l'interdizione dai pubblici uffici per i propri soci, amministratori e titolari, a causa di evasione fiscale.

Le imprese che rispettano tutte le condizioni precedentemente indicate e che, oltre ad avere ricavi del 2019 da 10 (non 5 come nelle agevolazioni precedenti) a 50 milioni di euro, hanno un numero di occupati inferiore a 250 persone, possono accedere al fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI".

### Il "Fondo Patrimonio PMI"

Il "Fondo Patrimonio PMI" acquisterà entro la fine del 2020, nei limiti della propria dotazione, "Strumenti Finanziari" di nuova emissione (Strumenti Finanziari Partecipativi), emessi dalle società "agevolabili", per l'ammontare massimo pari al minore tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale sociale dei soci privati e il 12,5% dei ricavi (al massimo 12,5% di 50 milioni, ovvero nei limiti di 6.250.000 euro).

Per beneficiare di tale agevolazione, è necessario effettuare un aumento del capitale sociale almeno pari a 250 mila euro e gli "Strumenti Finanziari" possono essere emessi in deroga ai limiti di cui al primo comma dell'art. 2412 c.c.

Il rimborso degli "Strumenti Finanziari" dovrà avvenire entro 6 anni dalla sottoscrizione.

Le imprese beneficiarie di tale misura dovranno impegnarsi, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso, a:

- non distribuire riserve;
- non acquisire azioni proprie o quote;
- non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci.

Le imprese dovranno inoltre:

- destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- fornire al Gestore un rendiconto periodico.

Il Decreto, nella versione in bozza, prevede che non sono previsti interessi per le società che mantengono, fino al rimborso degli "Strumenti Finanziari", il numero di occupati al 1° gennaio 2020, ovvero abbiano effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell'attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.

Le misure di aiuto, inerenti ai crediti di imposta e l'eventuale venir meno degli interessi in caso di mantenimento dei livelli occupazionali, non possono superare l'importo complessivo lordo per ciascuna società beneficiaria, di 800 mila euro (120 mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 100 mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Infine, viene precisato che l'efficacia delle misure agevolative è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

